



Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali Servizio
5° / Ufficio Elettorale
www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale

Palermo, 04 MAG. 2016

Prot, n. 6051

OGGETTO: *Elezioni amministrative 2016. Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 5 giugno 2016. Cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.*

Agli Uffici Territoriali del Governo di

**AGRIGENTO - CALTANISSETTA
CATANIA - ENNA - MESSINA
PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA
TRAPANI**

LORO SEDI

§ 1 - CARTOLINE AVVISO

In relazione al D.P. Reg. n. 26 del 4 aprile 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 15 aprile 2016, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del Presidente dei Sindaci e dei Consigli Comunali di cui all'allegato elenco al Decreto, questo Ufficio ha disposto la stampa delle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, sulle quali è già riportata la data della votazione.

Sulle agevolazioni di viaggio, si rinvia alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero dell'Interno e dalla Società TRENITALIA S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato), facendo presente che l'art. 20 della Legge 22 dicembre 2001, n. 459 ha abolito le agevolazioni di viaggio previste dall'art. 117 del D.P.R. n. 361/1957 (non è, pertanto più vigente la totale gratuità del viaggio per gli elettori provenienti dall'estero).

L'art.1, comma 2, del Decreto legge 11 aprile 2011, n.37, ha introdotto all'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n.241, dopo il primo comma, il seguente comma: "per i viaggi effettuati con il mezzo aereo nel territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori una agevolazione per il viaggio, di andata e ritorno per la sede elettorale dove sono iscritti, nella misura del 40% del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile dell'elettore non può essere superiore a 40 Euro per il viaggio di andata e ritorno.

Le cartoline avviso saranno, come per le precedenti tornate elettorali, consegnate agli Uffici Territoriali del Governo, affinché vengano distribuite ai comuni unitamente alle presenti istruzioni.

§ 2 - DISTRIBUZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO ED ASSUNZIONE IN CARICO DA PARTE DEI COMUNI.

Le cartoline avviso dovranno essere assegnate ai comuni in ragione del numero degli elettori interessati, maggiorato del 5%. Eventuali eccedenze dovranno essere conservate presso gli Uffici Territoriali del Governo a titolo di scorta.

All'atto dell'arrivo al comune, le cartoline consegnate saranno prese in carico dal Segretario comunale o dal Dirigente dell'Ufficio elettorale comunale e sarà stilato apposito verbale.

§ 3 - COMPILAZIONE DELLE CARTOLINE

Prese in consegna le cartoline, i comuni dovranno immediatamente procedere alla loro compilazione nel più breve tempo possibile.

Sulla cartolina dovranno essere riportati a macchina o a mano, con chiara grafia:

- a) le indicazioni del comune mittente;
- b) l'indirizzo esatto dell'elettore interessato (cognome, nome, via e numero, città e stato estero).

La firma del Sindaco, o Commissario, potrà essere apposta sulla cartolina anche mediante stampigliatura. Il bollo del comune potrà essere apposto anche con timbro a secco, a condizione che l'impronta sia chiara e ben marcata.

§ 4 - REDAZIONE DEL VERBALE FINALE

Completate le operazioni di compilazione delle cartoline, dovrà essere redatto apposito verbale, a cura del Sindaco o Commissario e con l'assistenza del Segretario comunale. Il predetto verbale dovrà contenere l'indicazione del numero delle cartoline compilate; il numero di quelle deteriorate durante la compilazione ed il numero di quelle residue. Copia del predetto verbale dovrà essere rimessa al competente Ufficio Territoriale del Governo.

Le cartoline rimanenti dovranno essere prese in consegna dal Segretario del Comune (o dal Dirigente dell'Ufficio elettorale comunale) e conservate, sotto la personale responsabilità dello stesso, per le eventuali ulteriori esigenze che dovessero presentarsi successivamente alla prima compilazione.

§ 5 - SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO

La spesa di spedizione delle cartoline, anticipata dai comuni, è a carico della Regione purché le stesse siano spedite entro il **20° giorno** successivo a quello della pubblicazione, mediante affissione del relativo manifesto, del decreto di convocazione dei comizi (art. 6 legge 7 febbraio 1979, n. 40).

§ 6 - SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE

All'affrancatura ed alla spedizione delle cartoline dovranno provvedere direttamente le amministrazioni comunali.

Si specifica che le cartoline dovranno essere spedite da parte dei comuni per posta prioritaria.

La relativa spesa sarà rimborsata dagli Uffici Territoriali del Governo, con i fondi che saranno accreditati da questo Assessorato, a presentazione del rendiconto corredato dalla copia della distinta delle cartoline spedite, vidimata dall'Ufficio postale che ha curato la spedizione.

§ 7 - ELETTORI RISULTANTI IRREPERIBILI

Le cartoline avviso che non saranno state recapitate, per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato, dovranno essere subito restituite ai comuni mittenti.

I comuni procederanno, immediatamente, a tutti gli accertamenti necessari per individuare l'esatto recapito dell'elettore di cui trattasi per l'eventuale invio di una seconda cartolina, sempre che possa prevedersene il tempestivo arrivo a destinazione.

Tenuto conto della ristrettezza dei tempi, è necessario vigilare affinché tutte le operazioni relative alla compilazione e spedizione delle cartoline siano svolte con la massima sollecitudine possibile.

L'istruttore
L. Bianchetta

Il Funzionario
G. Scaffidi



Il Dirigente
Patrizia Valenti

La stipulazione delle condizioni deve essere preceduta dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che le condizioni dovranno essere specificate nei moduli per posta.

La relativa spesa sarà rimborsata dall'Ufficio Partecipazioni del Governo, con i fondi che saranno accreditati al conto "Partecipazioni" e "Partecipazioni" del bilancio consolidato della società di cui fanno parte le società partecipate.

§ 5 - ELETTORI RISULTANTI IMPERIALI

Le condizioni relative che non erano state rispettate, per i risultati del bilancio consolidato, dovranno essere specificate nei moduli per posta.

I comuni dovranno immediatamente e tutti gli accertamenti necessari per individuare i comuni che non rispettano le condizioni di cui sopra, e comunicare al Dipartimento di Agricoltura e Foreste il risultato delle verifiche.

Tutte le spese relative alla stipulazione delle condizioni e alla compilazione e spedizione delle cartoline dovranno essere a carico dei comuni.

Il Direttore
Dipartimento di Agricoltura e Foreste



Il Direttore
Dipartimento di Agricoltura e Foreste